



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PISCITELLI, DE ANGELIS, SALTAMARTINI,
GIORDANO, LATRONICO, FANTETTI, GALLONE, CAMBER, BORNACIN,
ALICATA, SARRO e COSTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 2010

Modifica all’articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, in materia di tutela per creditori e debitori
in presenza di decreto ingiuntivo

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge apporta una modifica all'articolo 50 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Tale previsione normativa concede la possibilità alla Banca d'Italia, e alle banche in genere, di chiedere il decreto d'ingiunzione anche in base all'estratto conto, che sia certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve inoltre dichiarare che il credito è vero e liquido.

Si segnala che l'utilizzo indiscriminato dell'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 da parte del sistema bancario, ha determinato, e comporta tuttora, inevitabili situazioni di crisi delle imprese, spesso irreversibili, a causa delle tempestive segnalazioni a sofferenza di crediti, anche quando siano contestati in via giudiziaria. Tuttavia, a seguito delle numerose decisioni della giurisprudenza di merito degli ultimi anni, sempre più spesso i crediti azionati dalle banche subiscono riduzioni consistenti per iniziativa di magistrati, che accertano la capitalizzazione di oneri illegittimi mai contrattati. Le stesse banche, sovente, vengono riconosciute debtrici, anziché creditrici, e sono condannate alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, maggiorate di interessi e di rivalutazione del credito, quando, però, le aziende più deboli sottoposte ad ingiun-

zione hanno già subito il danno della perdita della fiducia creditizia e della caduta verticale del fatturato.

Il presente disegno di legge integra l'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 con l'aggiunta di tre commi.

Nel dettaglio, si prevede che la banca che abbia ottenuto il decreto d'ingiunzione per un importo superiore di oltre la metà di quello sentenziato nel giudizio di merito, sia condannata al risarcimento del danno e contemporaneamente venga instaurato giudizio penale nei suoi confronti.

È inoltre stabilito che, nel caso sia presentata opposizione al decreto ingiuntivo, il credito contestato non debba essere segnalato a sofferenza nelle banche dati private e nella Centrale rischi della Banca d'Italia, a meno che non si tratti di situazione d'insolvenza equiparabile al fallimento.

Infine, si prevede che la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo possa essere fatta valere solo su titoli di credito insoluti, dopo che siano trascorsi sessanta giorni dal protesto, e su scritture ed atti recanti la firma dei debitori, autenticate da pubblico ufficiale. In tale situazione, in presenza di opposizione al decreto ingiuntivo, il credito ingiunto deve essere segnalato come credito contestato, che, tuttavia, diventa credito a sofferenza, in presenza di situazione d'insolvenza equiparabile al fallimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 50 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*I-bis.* Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, la banca che abbia ottenuto il decreto d'ingiunzione per un importo superiore di oltre la metà di quello sentenziato all'esito del giudizio di merito, è obbligata al risarcimento del danno in *re ipsa* sofferto dall'ingiunto, per l'ammontare pari al triplo della somma illegittimamente azionata. Contemporaneamente, il giudice che ha emesso la sentenza di risarcimento del danno, provvede, d'ufficio, alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica competente, per l'apertura del procedimento penale con richiesta di rinvio a giudizio coatto del dirigente responsabile della richiesta di decreto ingiuntivo.

I-ter. Nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo, l'importo ingiunto non deve essere segnalato a sofferenza nelle banche dati private e nella Centrale Rischi della Banca d'Italia, ad eccezione di documentate situazioni di insolvenza equiparabili al fallimento.

I-quater. La provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo può essere concessa solo su titoli di credito insoluti dopo che siano trascorsi sessanta giorni dal protesto, e su scritture ed atti recanti la firma dei debitori, autenticate da pubblico ufficiale. In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, il credito ingiunto deve essere segnalato alla Centrale Rischi della Banca d'Italia come credito con-

testato, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'istituto ricorrente dimostri la sussistenza di situazione di insolvenza equiparabile al fallimento.».